COMUNE DI LAUREANA CILENTO

Provincia di Salerno

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 27 DEL 20 DICEMBRE 2018

OGGETTO: Ricognizione e razionalizzazione delle società partecipate. Provvedimenti.

L'anno duemiladiciotto, il giorno Venti del mese di Dicembre alle ore 18.40, nella sala delle adunanze del Comune suddetto si è riunito il Consiglio Comunale convocato in seduta pubblica con avvisi spediti nei modi e termini di legge.

Alla prima convocazione di oggi risultano presenti i seguenti Consiglieri:

SERRA ANGELO	X	GASPARRO FRANCESCO	X
SERRA FRANCESCO		MARINO FRANCESCO	
NIGRO FRANCESCO	X	PECORA ANTONIO	X
BARILE CONO	X	SERRONE GIOVANNI	
CARDONE FRANCESCO	X	VOSO SIMONE	X
DELLA PEPA GIUSEPPE	X	----------	----------

Ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 3 (Serra F., Serrone G. e Marino F.)

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Serra Angelo nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. Francesco Minardi, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

In prosieguo di seduta, il Sindaco introduce l'ultimo argomento all'ordine del giorno e, in assenza di interventi, invita a votare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:
- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:
- le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
- l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

Premesso che:
- l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito TU), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";
-se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";

Considerato, che:
1. In sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 impone la dismissione:
- delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;
2. Il TU prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro;
3. Per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono:
- per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 20162018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
- il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);
4. L'articolo 20, infine, vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti";
5. Per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021);
6. Infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

Premesso che:
- l'articolo 24 del TU nel 2017 ha imposto la "revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie;
- tale provvedimento di revisione è stato approvato in data 07.12.2017, con delibera di Consiglio Comunale n. 28;
- che, dopo la revisione del 2017, il comune di Laureana Cilento risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

DENOMINAZIONE DELLA PARTECIPATA	QUOTA INIZIALE ED AZIONARIA DETENUTA - ULTIMO DATO DISPONIBILE	ONERE ANNUALE COMUNE	RAPPRESENTANTE/I DEL COMUNE DI LAUREANA CILENTO NEGLI ORGANI DI GOVERNO DELLA PARTECIPATA	FORMA GIURIDICA E TIPOLOGIA PARTECIPAZIONE DIRETTA	STRUMENTALE - SERVIZIO
GAL CILENTO REGENERATIO	0,56 %	€ 1000,00	NESSUNO		
CST SISTEMI SUD S.R.L.	0,24 %	€ 250,00	NESSUNO	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI E DI CONSULENZA E SUPPORTO
SISTEMA CILENTO SCPA Vallo della Lucania	0,1478 %	0,00	NESSUNO	INDIRETTA	SERVIZIO DI COORDINAMENTO QUALE RESPONSABILE DEL PATTO TERRITORIALE AGRICOLURA E PESCA

Si precisa che nel predetto elenco non sono presenti:
- **l'Ente Idrico Campano** (Obbligatorio ai sensi della L.R. 15/2015), per il quale non è prevista alcuna quota societaria, ma solo una compartecipazione alle spese di funzionamento pari a € 0,50 ad abitante (art.21 dello Statuto delle ente);
- **Ente D'Ambito** in attuazione delle norme in esecuzione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti (Obbligatorio L.R. 14/2016);

Rilevato
- che tutte le società partecipate sopra elencate svolgono, al momento, attività di produzione di servizi di interesse generale, strettamente necessari per lo svolgimento delle funzioni primarie e strategiche del Comune;
- che non sussistono i presupposti per poter procedere, allo stato attuale, ad una razionalizzazione delle società partecipate, fatto salvo l'indirizzo da dettare a tutti i sopraelencati enti di contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni;
- che, è intenzione di questa Amministrazione procedere, nel corso dell'anno 2019, alla organizzazione di alcuni servizi nell'ambito dell'Unione Comuni "Alto Cilento" e che, in funzione di ciò, alcune società partecipate potranno essere dismesse con il prossimo piano di razionalizzazione 2019;

Preso atto delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016;
Accertato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 e 147 bis c. 1 del D.Lgs. 267/2000, è stato richiesto, in merito al presente provvedimento, il parere del responsabile del servizio interessato al provvedimento in ordine alla regolarità tecnica nonché il parere del Responsabile del servizio Finanziario;
VISTO l'esito della votazione in forma palese per alzata di mano che registra voti favorevoli unanimi;
Ad unanimità dei voti come validamente espressi,

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

2. di prendere atto delle partecipazioni in portafoglio e di approvare il piano di razionalizzazione per l'anno 2018;

3. di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile Ufficio Finanziario per la consequenziale trasmissione alla Corte dei Conti e al Mef per il monitoraggio ai sensi dell'art. 15 del d.Lgs. 175/2016;

4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente - Enti controllati - Società Partecipate;

5. Di rendere, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Pareri art.49, comma 1 D.Lgs. n. 267/2000:

Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Francesco Minardi

Parere in ordine alla Regolarità Contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO
f.to Rag. Antonella Marino

Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
f.to Rag. Angelo Serra

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Francesco Minardi

ATTESTAZIONE ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Francesco Minardi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, legge 18 giugno 2009, n. 69).
Reg. N. _____

Laureana Cilento, 24.12.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Verena Nigro

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì_____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO